



Deliberazione n. 56/2026/PAR
Città Metropolitana di Roma Capitale

REPUBBLICA ITALIANA
La CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

composta dai seguenti magistrati:

Franco MASSI	Presidente
Pasquale ANGELOSANTO	Consigliere
Giulia RUPERTO	Primo Referendario - relatrice

nella camera di consiglio del 10 giugno 2026

ha assunto la seguente

Visti gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, e 119 della Costituzione;
vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
visto il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti”;
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”;
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”;
visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in particolare, l’art. 17, comma 31;
visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in particolare, l’art. 6;
vista la legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante “Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale” e, in particolare l’articolo 2 recante “Attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica”;

vista la nota, acquisita in data 23/03/2026 al prot. n. 8971, con cui il Consiglio delle autonomie locali del Lazio (CAL) ha trasmesso la richiesta di parere del Sindaco della Città Metropolitana di Roma capitale del 23 marzo 2026;

vista la deliberazione n. 46/2026/QMIG di questa Sezione di controllo;

vista la deliberazione n. 14/SEZAUT/2026/QMIG delle Sezioni riunite;

vista l'ordinanza n. 31 dell'8 giugno 2026, con cui il Presidente ha convocato la Sezione in camera di consiglio;

Udita la relatrice Giulia RUPERTO;

RITENUTO IN FATTO

Con nota acquisita al prot. n. 0008971 il 26 marzo 2026 il Consiglio delle autonomie locali della Regione Lazio (CAL) ha trasmesso, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e dell'art. 2 della legge 7 gennaio 2026, n. 1, una richiesta di parere formulata dalla Città metropolitana di Roma Capitale inerente all'applicazione dell'art. 45 del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), in materia di incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale di una società *in house*. Nello specifico, il Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, dopo aver rappresentato carenze, qualitative e quantitative, del proprio personale tecnico, ha richiesto l'avviso della sezione regionale in merito alla possibilità di coinvolgere il personale di una società *in house* nello svolgimento delle funzioni tecniche relative alle procedure di affidamento a terzi, nonché alla possibilità di riconoscere a tale personale gli incentivi tecnici previsti dalla legge.

Più precisamente, il Sindaco ha formulato i seguenti quesiti: “a) [se] sia ammissibile che la Città metropolitana di Roma Capitale – nell'ambito dell'affidamento alla società *in house* di commesse aventi ad oggetto l'espletamento delle procedure previste dal d.lgs. 36/2023 in materia di lavori, servizi e forniture – possa coinvolgere, in forma integrata con il proprio personale, i dipendenti della società *in house* per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all'Allegato I.10 con riguardo alle procedure di affidamento a terzi (e non nell'affidamento diretto *in house* “a monte”); 2 b) [se] sia conseguentemente possibile corrispondere a tali dipendenti della società *in house* gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del d.lgs. 36/2023, a valere sull'accantonamento (max 2%) relativo alla singola procedura/contratto, secondo i criteri di riparto stabiliti dalla disciplina interna dell'Ente, a condizione che siano definiti puntualmente le modalità, i presupposti e le cautele per evitare qualsiasi forma di doppia

remunerazione”.

Con successiva deliberazione n. 46/2026/QMIG la Sezione ha deciso di sospendere la decisione sulla richiesta di parere della Città Metropolitana di Roma Capitale e di sottoporre al Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dell’art. 6 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, la valutazione dell’opportunità di deferire alla competente sede nomofilattica la seguente questione di massima: *“Se l’art. 45 del d.lgs. 1° marzo 2023, n. 36 possa trovare applicazione anche nei confronti del personale dipendente di una società in house incaricato dello svolgimento di compiti tecnici connessi all’esecuzione di un affidamento diretto disposto ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto legislativo”.*

Infine, con deliberazione n. 14/SSRR/2026/QMIG le Sezioni riunite in sede di controllo, in riscontro alla richiesta di pronunciamento di orientamento generale, avanzata dalla Sezione (deliberazione n. 46/QMIG/2026), enunciano il seguente principio di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 della legge 7 gennaio 2026 n. 1: *“: L’art. 45 del d.lgs. 1° marzo 2023, n. 36, non può trovare applicazione nei confronti del personale dipendente di una società in house incaricato dello svolgimento di compiti tecnici, connessi all’esecuzione di un affidamento diretto disposto ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto legislativo, in affiancamento al personale dipendente dell’amministrazione partecipante/controllante, in quanto il personale dipendente di una società in house non è ricompreso nel concetto di “proprio personale” di cui allo stesso art. 45”*

Stabilendo, altresì, che *“la Sezione regionale di controllo per il Lazio si atterrà al principio di diritto enunciato nel presente atto di orientamento”.*

CONSIDERATO IN DIRITTO

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è ora prevista dall’art. 2, comma 1, della legge 7 gennaio 2026, n. 1, la quale, innovando le tradizionali funzioni della Corte, stabilisce che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città Metropolitane possano richiedere alle Sezioni regionali pareri in materia di contabilità pubblica *“anche”* su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo

preventivo di legittimità o a fatti per i quali la competente Procura contabile abbia notificato un invito a dedurre.

Alla luce dell'interpretazione fornita dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, chiamate a pronunciarsi in funzione nomofilattica, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1/2026, la norma va letta nel quadro di un più ampio processo di evoluzione e rafforzamento della funzione consultiva della Corte dei conti. La novella si inserisce *«nell'ambito di un percorso evolutivo di progressivo consolidamento e rafforzamento della funzione consultiva della Corte dei conti»* che, prendendo le mosse dall'archetipo delineato dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, si è progressivamente arricchito di nuovi contenuti e strumenti procedurali, al fine di rispondere alle crescenti esigenze di certezza del diritto e di tempestività dell'azione amministrativa (QMIG/2026/14/SSRCO).

Le Sezioni riunite escludono, da un lato, una lettura riduttiva della norma, che ne limiterebbe l'applicazione alle sole fattispecie PNRR/PNC in senso meramente eccezionale; dall'altro, una lettura estensiva che assurgerebbe a disciplina generale dell'intera funzione consultiva, con applicazione indifferenziata anche al di fuori di tali ambiti. È, invece, accolta una soluzione intermedia, secondo cui l'art. 2 introduce una funzione consultiva speciale e autonoma, riferita a questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse al PNRR e al PNC, caratterizzata da specifici requisiti di ammissibilità e collegata alla logica dell'esimente della responsabilità erariale.

Inoltre, le Sezioni riunite ribadiscono le perplessità già manifestate in ordine alla disciplina del termine per il rilascio del parere, evidenziando come la previsione di un termine perentorio di trenta giorni costituisca un meccanismo che può rivelarsi incongruo, specie nei casi in cui venga in rilievo l'esercizio della funzione nomofilattica (cfr. SS.RR., delib. n. 4/2025/CONS).

Viene, altresì, evidenziato che la *fictio iuris* delineata dall'art. 2 della legge n. 1/2026 deve ritenersi operante esclusivamente nei confronti dell'amministrazione richiedente, senza che alla stessa possa attribuirsi una portata generale, dovendosi in ogni caso escludere che allo spirare del termine perentorio possano riconnettersi effetti preclusivi o di decadenza dell'attività consultiva, specie ove l'interpretazione prospettata dall'amministrazione non risulti condivisibile. Né la relativa pronuncia

può essere qualificata come *inutiliter data*, soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non abbia ancora posto in essere attività conseguenti, restando, comunque, fermo il vincolo di conformazione dell'azione amministrativa ove l'attività sia già stata avviata. Nella medesima prospettiva *de iure condendo* si osserva come, ove venga in rilievo l'esercizio della funzione nomofilattica, il termine di trenta giorni appaia incongruo e, pertanto, sarebbe auspicabile la previsione della sua sospensione nei casi di rimessione alle Sezioni riunite ai fini della risoluzione di questioni di nomofilachia.

Conclusivamente, deve ritenersi che la funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli enti territoriali *ex* legge n. 131/2003 sia stata integrata, in chiave evolutiva e di rafforzamento, dalla legge n. 1/2026, la quale, sul piano sostanziale, ha mantenuto ferma la natura generale e astratta della funzione consultiva, limitando all'attuazione del PNRR e del PNC la possibilità di rendere pareri su questioni giuridiche riferite a fattispecie concrete; sul piano procedurale, ha introdotto, per tale "*nuovo paradigma*" un apparato regolatorio (termine perentorio di trenta giorni/"speciale" effetto scudante, anche connesso allo spirare del termine/nomofilachia delle Sezioni Riunite) che si pone in rapporto di integrazione e non di sostituzione rispetto alla disciplina previgente.

In applicazione di tale opzione interpretativa, l'interpellato Collegio ha ritenuto che: *"in disparte la qualificazione offerta dalla Città metropolitana di Roma Capitale, non vincolante per l'interprete dovendo, a tal fine, valorizzarsi il contenuto sostanziale della richiesta di parere (cfr. deliberazione n. 14/2026 Sezione regionale Emilia-Romagna), la stessa è da ricondursi all'art. 2 della legge n. 1/2026 nell'alveo del nuovo paradigma della funzione consultiva come sopra richiamato.*

Deve, pertanto, riconoscersi - ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1/2026 - la competenza di queste Sezioni Riunite sulla questione come prospettata dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio, non riconnettendosi all'avvenuto decorso del termine di cui al medesimo articolo alcun effetto preclusivo." (deliberazione Sezioni riunite in sede di controllo n. 14/SSRCO/QMIG/2026).

Ne consegue che rimangono fermi gli approdi ermeneutici anche in materia di ammissibilità delle richieste di parere, maturati nella vigenza della legge n. 131/2003, la quale conserva, in tal senso, la propria valenza di "*Grundnorm*" della funzione consultiva.

In tale contesto, può procedersi allo scrutinio del parere in questione reso dal Sindaco della Città Metropolitana, alla luce dei principi sopra richiamati.

I quesiti sottoposti presentano, in via generale, un sufficiente grado di astrattezza e generalità, tale da richiedere la verifica della loro ammissibilità alla luce dei consolidati orientamenti della giurisprudenza contabile, con particolare riferimento ai criteri elaborati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti sin dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR e dai successivi arresti nomofilattici (*ex multis*, Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 54/CONTR/2010).

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta deve ritenersi ammissibile in quanto proveniente dal Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale, quale organo di vertice e legale rappresentante dell'Ente, ai sensi dell'art. 1, commi 7 e 8, della legge n. 56/2014, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, nel rispetto delle forme previste dall'ordinamento.

Sotto il profilo oggettivo, l'ammissibilità va, invece, circoscritta ai soli profili di carattere generale ed astratto attinenti all'interpretazione della normativa in materia di contabilità pubblica, in quanto incidenti sulle modalità di impiego delle risorse pubbliche e sui connessi equilibri di bilancio, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica (cfr. Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 54/CONTR/2010).

L'istanza, peraltro, non implica valutazioni su comportamenti amministrativi già posti in essere né su atti suscettibili di scrutinio da parte della Procura regionale o del giudice contabile, ovvero di altre autorità giurisdizionali, risultando, pertanto, conforme ai limiti oggettivi della funzione consultiva delineati dalla giurisprudenza consolidata (*ex multis*, Sezione delle Autonomie, deliberazioni nn. 24/AUT/2019/QMIG, 11/AUT/2020/QMIG, 17/AUT/2020/QMIG e 5/AUT/2022/QMIG; Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 54/CONTR/2010).

MERITO

Il Sindaco, dopo aver rappresentato le difficoltà concrete che l'Ente si trova ad affrontare, chiede, con un unico parere, se sia possibile, da un lato, coinvolgere il personale di una propria società *in house* nello svolgimento delle funzioni tecniche

relative a una procedura di affidamento a terzi e, dall'altro, riconoscere al medesimo personale gli incentivi tecnici previsti dalla vigente normativa.

Per quanto rileva ai fini del primo quesito, il nuovo Codice dei contratti pubblici, nel disciplinare la materia degli affidamenti, al primo comma dell'art. 7 (rubricato "autoproduzione"), prevede che le pubbliche amministrazioni possano organizzare autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi anche attraverso l'autoproduzione; poi, al secondo comma del medesimo articolo, aggiunge che le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono affidare direttamente a società *in house* lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 e sulla base di un provvedimento motivato.

La questione prospettata dall'amministrazione trova, dunque, soluzione nella disposizione codicistica, che recepisce i principi ermeneutici in materia di autorganizzazione degli enti e richiede una valutazione di convenienza economica coerente con il principio di buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost.

Il secondo quesito riguarda il riconoscimento degli incentivi tecnici al personale di una società *in house*, chiamato a sopperire a carenze qualitative interne nello svolgimento dei compiti tecnici connessi alle procedure di affidamento a terzi.

Come noto, l'istituto degli incentivi per funzioni tecniche, originariamente disciplinato dall'art. 18 della legge n. 109/1994 e successivamente dall'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, trova oggi la propria disciplina nell'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023.

Sotto il profilo sistematico, le diverse discipline succedutesi nel tempo condividono il medesimo presupposto: gli incentivi costituiscono emolumenti destinati al personale delle amministrazioni aggiudicatrici, oggi indicato come "proprio personale", in ragione dello svolgimento di attività tecniche funzionali alla realizzazione di appalti pubblici.

La *ratio* dell'istituto è quella di promuovere l'efficienza amministrativa attraverso la valorizzazione delle professionalità interne e, al contempo, di ridurre il ricorso a competenze esterne.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa al Codice dei contratti pubblici, l'obiettivo è quello di stimolare l'incremento delle professionalità interne e il risparmio di spesa derivante dal mancato ricorso a professionisti esterni.

Con riferimento all'eventuale estensione dell'istituto al personale delle società *in house* coinvolto nelle attività tecniche, vengono in rilievo alcune pronunce delle Sezioni regionali di controllo, tra cui la n. 128/2025/PAR della Lombardia, nonché le nn. 96/2022/PAR e n. 72/2024/PAR della Sardegna.

Le Sezioni riunite precisano, tuttavia, che tali decisioni non risultano perfettamente sovrapponibili e non riguardano la specifica ipotesi (relativa alla fattispecie in esame) dell'affiancamento del personale della società *in house* a quello dell'amministrazione. In particolare, la deliberazione n. 96/2022/PAR della Sezione sarda affrontava il tema della necessità di una procedura comparativa quale presupposto per l'erogazione degli incentivi, ammettendone l'applicazione anche in presenza di affidamenti diretti o in regime di somma urgenza, purché ricorrano i presupposti di attività tecniche riconducibili alle fasi dell'appalto.

La successiva deliberazione n. 72/2024/PAR, invece, riguardava l'applicabilità degli incentivi alle società *in house* quali stazioni appaltanti autonome, riconoscendo in astratto l'istituto per le attività svolte dalla società nell'ambito delle proprie procedure. Nessuna delle due decisioni, dunque, affronta direttamente il tema del personale della società *in house* che collabori con l'amministrazione controllante.

In tale contesto si inseriscono anche le deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo per la Puglia e per il Friuli-Venezia Giulia. La prima, con la n. 175/2025/PAR, ha escluso l'applicabilità dell'art. 45 agli affidamenti dell'ente alla propria società *in house*, valorizzando l'assenza di terzietà e la conseguente immedesimazione organica tra i due soggetti. La seconda, con la n. 14/2026/PAR, ha condiviso tale impostazione, ribadendo che il rapporto *in house* è di natura interorganica e non intersoggettiva.

Entrambe le pronunce, tuttavia, si riferiscono esclusivamente all'affidamento "a monte" alla società *in house*, non alla diversa ipotesi dell'impiego del suo personale a supporto dell'amministrazione.

È proprio tale distinzione che consente di ricondurre le decisioni a fattispecie eterogenee: da un lato, l'affidamento diretto alla società partecipata; dall'altro, l'eventuale collaborazione del suo personale con quello dell'ente.

In questa prospettiva si collocano anche il parere ANAC n. 36/2024 e il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3174/2025, che escludono l'applicabilità degli incentivi nell'ipotesi di affidamento diretto alla società *in house*, ma distinguono tale fattispecie da quella dell'affiancamento operativo, rispetto alla quale viene prospettata un'ammissibilità in astratto, al fine di evitare il ricorso a professionalità esterne e contenere la spesa.

È proprio su tale ultima ipotesi che si concentra la questione rimessa alle Sezioni riunite, le quali, con la deliberazione n. 14/QMIG/2026, ribadiscono la natura eccezionale dell'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

A sostegno di tale impostazione viene richiamata la pronuncia n. 369/2025/PAR della Sezione regionale di controllo per la Lombardia, secondo cui gli incentivi sono riconoscibili esclusivamente al personale operante all'interno dell'amministrazione e impegnato in attività a supporto delle funzioni tecniche interne. La modifica terminologica introdotta dal correttivo, che ha sostituito "dipendenti" con "personale", non avrebbe ampliato l'ambito soggettivo di applicazione, restando confinata al personale interno.

In questa direzione si pone anche il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3418/2025, che esclude il riconoscimento degli incentivi a soggetti esterni, ribadendo che le attività incentivabili devono svolgersi nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente con l'amministrazione.

Le Sezioni riunite richiamano, inoltre, il principio di stretta interpretazione delle norme che attribuiscono trattamenti economici ulteriori rispetto alla retribuzione ordinaria, già affermato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 10/2021 e ribadito dall'ANAC nel parere n. 16/2024.

Sotto il profilo ordinamentale, viene, altresì, evidenziato che le società *in house*, pur operando secondo il modello del controllo analogo, conservano una distinta soggettività giuridica; i loro dipendenti sono lavoratori di diritto privato, regolati da

discipline contrattuali autonome e non assimilabili al personale dell'amministrazione. Tale distinzione è ulteriormente confermata dalla disciplina del comando e del distacco di cui all'art. 19, comma 9-bis, del d.lgs. n. 175/2016.

Infine, sul piano funzionale, si osserva che l'eventuale riconoscimento degli incentivi al personale della società *in house* impegnato in attività di affiancamento determinerebbe il rischio di una duplicazione retributiva, trattandosi di prestazioni già remunerate nell'ambito dei rapporti convenzionali tra amministrazione e società partecipata (*"il rischio di duplicazione della retribuzione è praticamente assicurato laddove le prestazioni del personale della società in house che affianchi il personale dell'amministrazione controllante sono inserite - necessariamente - nell'ambito di un rapporto convenzionale fra amministrazione e società in house, di per sé oggetto di remunerazione (...) Ricostruzione, questa, che appare avvalorata anche dalla stessa richiesta di parere formulata dal Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, nella quale si fa espresso riferimento alla circostanza che l'"affiancamento" sarebbe realizzato "in esecuzione di una specifica commessa di supporto finalizzata a fronteggiare carenze qualitative e quantitative del personale dell'Amministrazione stessa" (enfasi aggiunta); del resto, risulta impensabile che la società in house possa "prestare" il proprio personale all'amministrazione controllante al di fuori di un quadro convenzionale che non ne disciplini i vari aspetti, fra cui quello della remunerazione"*, deliberazione Sezioni riunite in sede di controllo n. 14/SSRCO/QMIG/2026). Ne deriverebbe un'alterazione della finalità dell'istituto, che è quella di valorizzare il personale interno dell'amministrazione e non di riconoscere ulteriori compensi a soggetti già retribuiti per le medesime attività.

Muovendo da tali considerazioni, le Sezioni riunite escludono la possibilità di riconoscere gli incentivi tecnici al personale delle società *in house* che operi in affiancamento ai dipendenti dell'amministrazione controllante.

Le Sezioni riunite in sede di controllo, in riscontro alla richiesta di pronuncia sulla questione di massima avanzata dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio (deliberazione n. 46/QMIG/2026), enunciano conclusivamente il seguente principio di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 7 gennaio 2026, n. 1: *"L'art. 45 del d.lgs. 1° marzo 2023, n. 36, non può trovare applicazione nei confronti del personale dipendente di una società in house incaricato dello svolgimento di compiti tecnici, connessi all'esecuzione di un affidamento diretto disposto ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto*

legislativo, in affiancamento al personale dipendente dell'amministrazione partecipante/controllante, in quanto il personale dipendente di una società in house non è ricompreso nel concetto di "proprio personale" di cui allo stesso art. 45".

Questa Sezione ritiene di doversi completamente conformare all'evidenziato indirizzo nomofilattico.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Lazio, aderendo alle indicazioni fornite dalle Sezioni riunite in sede di questione di massima, rende il parere nei termini suindicati.

DISPONE

che copia della deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, all'Ente istante, nonché al Consiglio delle Autonomie Locali.

Così deliberato nella camera di consiglio del 10 giugno 2026.

Estensore

Giulia RUPERTO
f.to digitalmente

Presidente

Franco MASSI
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 15 giugno 2026

Il Funzionario preposto all'Ufficio di supporto

Aurelio CRISTALLO
f.to digitalmente